

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE SULLE AFFISSIONI COMUNALI E DI QUELLO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI –ART. 1 C. 816 L. 160/2019 - DISCIPLINA PROVVISORIA.

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Pescara, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2.

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Pescara, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147/la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3.

Istituzione del canone sulle Pubbliche Affissioni su impianti comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità

istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica.

ARTICOLO 4

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 172 del 05.10.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità/del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la procedura per il servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 89/2003, cui si fa espresso rinvio;

ARTICOLO 5.

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione del regolamento di disciplina del canone previsto dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge n. 160, del 27/12/2019, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità/canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 6.

Scadenza di pagamento

La scadenza di pagamento per tutte le tipologie di canone disciplinate dal presente regolamento è

stabilita al 30 aprile 2021.

ARTICOLO 7.

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 8

Proroga contratti di affidamento

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione dei canoni è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e del canone per l'autorizzazione all'istallazione dei mezzi pubblicitari, ovvero alla "I.C.A. S.r.l." alle condizioni di cui al contratto in essere.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la propria validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il Canone per le Pubbliche Affissioni e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.